



DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore BARANI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 25 MARZO 2013

Disciplina dell'uso di autovetture e di telefoni da parte delle
amministrazioni dello Stato e di enti pubblici e privati sovvenzionati

ONOREVOLI SENATORI. - Evidenti esigenze economiche impongono l'adozione di provvedimenti che riducano drasticamente le spese dello Stato nei limiti dello stretto necessario. Ciò è opportuno sia perché il contenimento delle spese contribuisce ad alleggerire gli oneri gravanti sulle casse dello Stato, sia perché una seria ed equilibrata normativa in materia avrà certamente un positivo riflesso di immagine in ambito europeo, cosa di cui l'Italia ha un particolare bisogno in questo momento storico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il diritto all'uso personale e istituzionale di autovetture con conducente di proprietà dello Stato è riconosciuto solo al Presidente della Repubblica, al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Art. 2.

1. L'uso delle autovetture di proprietà dello Stato, degli enti pubblici anche territoriali, delle aziende sottoposte al controllo dello Stato e delle amministrazioni e degli enti pubblici, nonché dei soggetti privati che, a qualunque titolo, percepiscono sovvenzioni pubbliche è consentito solo per i fini connessi all'esercizio delle rispettive funzioni.

2. Il comma 1 si applica anche all'utilizzo di telefoni le cui utenze sono poste a carico dello Stato, delle amministrazioni degli enti pubblici o dei soggetti privati di cui al medesimo comma.

Art. 3.

1. L'uso delle autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, per condurre persone da e alle loro abitazioni non è da considerare connesso all'esercizio delle funzioni esercitate dagli stessi enti pubblici e dei soggetti privati.

Art. 4.

1. Coloro che, per motivi di sicurezza, fanno uso di autovetture di cui all'articolo 2, comma 1, sono tenuti al rimborso delle spese sostenute dal soggetto che ha erogato il servizio.

Art. 5.

1. I soggetti privati di cui all'articolo 2, comma 1, che violano le disposizioni previste dal medesimo articolo 2 o dall'articolo 3 perdono il diritto a ogni sovvenzione statale che, se già erogata, deve essere immediatamente restituita allo Stato.

2. Ogni violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 compiuta dai dipendenti dei soggetti privati di cui al comma 1 del presente articolo costituisce, altresì, giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro subordinato.

Art. 6.

1. Ogni violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 compiuta dai dipendenti di amministrazioni e di enti pubblici costituisce causa di cessazione del rapporto di pubblico impiego.

Art. 7.

1. Alla condanna per la violazione delle disposizioni previste dagli articoli 2 e 3 compiuta da soggetti eletti o nominati a cariche pubbliche consegue la pena accessoria della decadenza dalle stesse cariche.